



avvocati per niente

Milano, 21 ottobre 2015

Spett.le
Presidente della
Giunta Regionale della Lombardia
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

presidenza@pec.regione.lombardia.it

DELIBERE DI GIUNTA SUL "REDDITO DI AUTONOMIA"

Le scriventi organizzazioni, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e Avvocati per Niente ONLUS - che operano nel campo del contrasto alle discriminazioni e sono iscritte nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 D.lgs. 215/03 - hanno esaminato le due delibere assunte dalla Giunta Regionale Lombarda in data 8.10.2015, nell'ambito del progetto "reddito di autonomia" ed aventi ad oggetto rispettivamente il **bonus bebè** (DGR X/4152) e il **bonus affitti** (DGR X/4154).

La delibera concernente il bonus bebè richiede, a tutti i richiedenti indipendentemente dalla loro nazionalità, quale requisito per l'accesso al beneficio:

- **la residenza quinquennale in Regione Lombardia per entrambi i genitori (Allegato A - DGR. X/4152);**

La delibera riguardante il bonus affitti richiede, ai soli stranieri, quali requisiti per l'accesso alla prestazione:

- **la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in regione Lombardia (Allegato A, DGR. X/4154 art. 2);**
- **l'esercizio di una regolare attività lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo (Allegato A, DGR. X/4154 art. 2).**



avvocati per niente

Si rileva che tali requisiti risultano in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e sono destinati a produrre effetti discriminatori a danno degli stranieri.

In particolare; per quanto riguarda il requisito stabilito per l'accesso al **bonus bebè**, analoghe clausole concernenti la durata della residenza contenute in Leggi Regionali sono state esaminate dalla Corte Costituzionale la quale ha ritenuto sussistente il contrasto con l'art. 3 Cost.:

- del requisito di residenza per almeno **24 mesi** nella Regione per l'accesso al fondo regionale per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale e per il diritto a percepire assegni di studio (Corte Cost. sent. 222/2013);
- del requisito di residenza **di 8 anni** nella Regione per l'accesso agli alloggi ERP (Corte Cost. sent. 168/2014).

Per quanto riguarda i requisiti previsti per il **bonus affitti** il primo è stato anche esso più volte esaminato dalla Corte Costituzionale che **ha ritenuto illegittimi i seguenti requisiti previsti per i soli stranieri:**

- **36 mesi** di residenza nella Regione per l'accesso al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali (Corte Cost. sent. 40/2011);
- **5 anni** di residenza nella Regione per l'accesso all'assegno regionale al nucleo familiare per i figli (Corte Cost. sent. 133/2013);
- **5 anni** di residenza sul territorio nazionale per l'accesso a tutte le prestazioni (Corte Cost. sent. 222/2013);
- **5 anni** di residenza nella provincia di Bolzano per le prestazioni sociali di natura economica (Corte Cost. sent. 2/2013);
- **5 anni** di residenza ininterrotta nella provincia di Bolzano per prestazioni per il diritto allo studio universitario (Corte Cost. sent. 2/2013);
- **1 anno** di residenza ininterrotta nella provincia di Bolzano per sovvenzioni all'apprendimento delle lingue straniere (Corte Cost. sent. 2/2013);
- **3 anni** di residenza ininterrotta nella provincia di Trento per l'assegno di cura (Corte Cost. 172/2013);

avvocati per niente

- **5 anni** di residenza sul territorio nazionale per l'accesso a tutte le prestazioni di invalidità (Corte Cost. sent. 187/2010; 329/2011; 40/2013; 22/2015).

Quanto al secondo requisito, previsto dall'art. 40 comma 6 TUI esclusivamente per l'accesso agli alloggi di edilizia popolare (ERP), si rileva che la sua estensione a una prestazione monetaria rivolta ai soggetti a basso reddito, appare del tutto irragionevole posto che la condizione di povertà deriva normalmente dalla assenza di lavoro.

Alla luce dei numerosissimi e autorevoli precedenti sopra richiamati si ritiene che i requisiti in questione costituiscano violazione dei principi costituzionali, come interpretati dalla Suprema Corte nonché del principio di parità di trattamento tra italiani e stranieri che deve sempre trovare applicazione – salvo che norme di legge ne consentano la deroga – ai sensi dell'art. 2 TU immigrazione.

Le scriventi associazioni invitano pertanto la Giunta Regione Lombardia a riesaminare le decisioni assunte e a modificare le citate delibere nelle parti sopra richiamate, così da evitare il verificarsi di situazioni di irragionevole e illegittima disparità di trattamento.

Restiamo a disposizione per ogni opportuno approfondimento, fermo restando che, in mancanza di sollecito riscontro, provvederemo ad agire in giudizio in forza della legittimazione conferita dall'art. 5 D.lgs 215/03.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione ASGI

dott.ssa Anna Baracchi



Per APN – Avvocati per Niente ONLUS

avv. Marina Ingrasci

